



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 575

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 avente ad oggetto "Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 - 2020", al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Il giorno **06 Maggio 2020** ad ore **13:45** nella sala delle Sedute in videoconferenza in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale”, in particolare gli art. 18 - 20;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare gli articoli 47, 48, 49 e 110;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884;
- visto l’Asse 1 “Occupazione” - Obiettivo Specifico 8.2 “Aumentare l’occupazione femminile” – Azione 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”, dedicato specificatamente allo Strumento Buoni di Servizio;
- visto l’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio educativi rivolti a bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali” – Azione 9.3.3 “Implementazione di Buoni Servizio per servizi socio educativi prima infanzia (anche in ottica di conciliazione) dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio educativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità e dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione di filiera”, dedicato specificatamente allo Strumento Buoni di Servizio destinati alle lavoratrici a basso reddito;
- visto il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, approvato con il d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 avente ad oggetto “Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”;
- visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di data: 23 febbraio 2020, 1 marzo 2020 e 4 marzo 2020;
- visto il Decreto Legge 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. D327/2020/153612/1 di data 6 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni organizzative relative

ai servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia ed alle scuole dell'infanzia, pubbliche, equiparate e paritarie”;

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 8 marzo 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 9 marzo 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 11 marzo 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/167326/1 di data 12 marzo 2020 avente ad oggetto *“Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;*
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/169301/1 di data 15 marzo 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, relative alla chiusura dei cantieri”;*
- visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* il c.d. Decreto Cura Italia – in particolare il comma 1) dell'articolo 48 *“Prestazioni Individuali Domiciliari”;*
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/176798/1 di data 20 marzo 2020 avente ad oggetto *“Disposizioni relative a misure straordinarie per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento di persone”;*
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 22 marzo 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 avente ad oggetto *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/185699/1 di data 27 marzo 2020 avente ad oggetto *“Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali”;*
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 1 aprile 2020 avente ad oggetto *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/196652/1 di data 3 aprile 2020 avente ad oggetto *“Ulteriore ordinanza in tema di*

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dell'efficacia delle misure provinciali restrittive, oltre a disposizioni riguardanti il personale del Corpo provinciale permanente dei Vigli del fuoco e in materia di scadenza di adempimenti”;

- *vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/199261/1 di data 6 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Obbligo di utilizzo della mascherina per usufruire dei servizi di trasporto pubblico locale*
- *visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- *vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/207099/1 di data 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative a scadenze, adempimenti, obblighi informativi, procedimenti amministrativi e sanzionatori in materia ambientale”;*
- *vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/211412/1 di data 15 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative all'esercizio di attività produttive, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di utenti e clienti”;*
- *vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/216166/1 di data 19 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e disposizioni relative alla riapertura degli esercizi commerciali che vendono al dettaglio abiti per bambini e prodotti di cartoleria”;*
- *vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/228940/1 di data 25 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative a ristorazione e vendita generi alimentari, uso di mascherine, utilizzo piste ciclabili, spostamento genitori con figli minori, coltivazione del terreno per uso agricolo e per autoconsumo da parte di privati cittadini e attività di vendita al dettaglio di piante e fiori”;*
- *visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 26 aprile 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- *vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/241403/1 di data 2 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni provinciali a seguito dell'emanazione del relative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 26 aprile 2020”;*
- *rilevata la necessità di garantire la conciliazione tra tempi di cura familiare e attività lavorativa di tutti i soggetti che debbano, viste le chiusure dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado, comunque svolgere l'attività lavorativa e contemporaneamente accudire i figli minorenni durante le ore normalmente coperte dei servizi conciliativi pubblici e privati;*

- considerato che attualmente lo Strumento “*Buoni di Servizio*” prevede già la possibilità di erogare servizi domiciliari erogati nel luogo di residenza abituale del minore, stabilendo che sia l’operatore (baby sitter) che si rechi presso il domicilio della famiglia richiedente il servizio conciliativo, e che l’operatore possa erogare i servizi di cura e custodia esclusivamente ai minori ivi domiciliati senza la possibilità di accogliere altri minori;
- rilevato che il servizio domiciliare è usualmente poco utilizzato visto il costo nettamente superiore ai servizi di gruppo erogati presso le strutture accreditate;
- considerato opportuno intervenire ai fini di garantire il più possibile il sostegno alle madri lavoratrici con il triplice obiettivo di:
 - permettere alle stesse di svolgere l’attività lavorativa sollevandole per l’orario lavorativo dalla cura e custodia dei figli minori;
 - garantire la custodia e la cura dei minori presso il luogo di residenza/domicilio del nucleo familiare limitando così il più possibile le occasioni di contagio dei minori in ambienti esterni;
 - garantire una adeguata copertura dei costi dei servizi domiciliari intervenendo sia sul valore del riconoscimento orario sia introducendo un valore massimo da applicare a detti servizi da parte degli Enti accreditati per l’utilizzo dei Buoni di Servizio;
- ritenuto opportuno intervenire in prima battuta, e fino al 31 luglio 2020, in favore:
 - delle madri dipendenti e lavoratrici del settore privato;
 - delle madri dipendenti del settore sanitario pubblico appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari;
 - delle madri dipendenti dei comparti pubblici: sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- l’effettuazione dei servizi domiciliari di cura e custodia dei minori è riferita al protocollo di sicurezza e delle modalità di erogazione del servizio elaborato dal Dipartimento Igiene dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento;
- dato atto che i servizi domiciliari fino ad ora erogati dai vari Enti gestori a valere sullo Strumento Buoni di Servizio risultano mediamente attestati a circa 13,50 euro/h, con un controvalore riconosciuto dall’Amministrazione alla madre lavoratrice, legato all’età del minore, compreso tra i 3,00 euro/h e i 5,50 euro/h. Pertanto ritenuto opportuno, in considerazione dell’emergenza in corso, e al fine di rendere sostenibile per le madri lavoratrici il costo del servizio domiciliare e nel contempo garantire agli operatori dei servizi un adeguamento del costo dei servizi domiciliari stessi, di stabilire un costo massimo dei servizi domiciliari e della compartecipazione come definito nel paragrafo seguente;
- considerato per quanto sopra opportuno stabilire che:
 - gli assegnatari di Buono di Servizio, se lavoratori del settore privato o se lavoratori dipendenti del comparto sanità o sicurezza o difesa o soccorso pubblico, possano richiedere la modifica dei progetti di erogazione dei servizi (PES) già depositati, richiedendo i servizi domiciliari (baby sitter);
 - il costo massimo dei servizi domiciliari, che gli Enti accreditati per l’utilizzo dei Buoni di Servizio potranno erogare, dovrà essere pari a 20,00 euro/ora nel caso di un solo minore e pari a 25,00 euro/ora per più minori (indipendentemente se assegnatari di Buono di Servizio o meno e comunque rivolti a minori facenti parte del medesimo nucleo familiare);
 - alle madri lavoratrici, indipendentemente dall’età del minore – entro comunque i limiti d’età previsti dalla deliberazione 322/2018, è riconosciuto un abbattimento del costo dei

- servizi domiciliari pari al 90% (novanta per cento) del costo previsto per detti servizi domiciliari entro i massimali stabiliti nell'alinea precedente;
- l'erogazione dei servizi rivolti a minori portatori di handicap certificati ex Legge n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, è autorizzata con le medesime modalità già previste dalla deliberazione 322/2018 e riconoscimento dei costi come stabilito all'alinea precedente, fatto salvo che detti servizi dovranno essere erogati presso il domicilio del minore;
 - agli Enti erogatori dei servizi è applicato quanto disposto alla lettera B) "*Sospensione dell'accreditamento e risoluzione de contratto*" dall'art. 21 "*Penali, sospensione dell'accreditamento e risoluzione del contratto*" dei "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*" approvati con la già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, qualora si accertino: violazioni dei massimali di costo stabiliti con il presente atto, o l'erogazione dei servizi di cura e custodia a minori in luoghi diversi dal loro ordinario domicilio, o l'erogazione dei servizi conciliativi a più minori non appartenenti al medesimo nucleo familiare o l'erogazione di servizi da parte di personale non in possesso dei requisiti stabiliti dai criteri per i servizi domiciliari (baby sitter) precisamente al punto 2.1.4. "*Requisiti professionali "assistente materna domiciliare (baby sitter)"*";
 - gli Enti erogatori dei servizi, così come gli utenti assegnatari dei Buoni di Servizio dovranno attenersi alle indicazioni e al protocollo elaborato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento, pena l'interruzione immediata del servizio e il non riconoscimento dei servizi resi – oltre alle eventuali altre sanzioni previste dalla norme specifiche inerenti il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del DPCM 8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, DPCM 9 marzo 2020 e art. 2 2, comma 1, lettera z) del DPCM 8 marzo 2020;
- considerato necessario introdurre modalità semplificative nel deposito delle istanze di assegnazione di Buono di Servizio all'utenza potenzialmente interessata, introducendo la possibilità di sottoscrizione on line delle istanze di assegnazione del Buono di Servizio, modificando il comma 2 e il comma 3 del punto 7 "*TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BUONO DI SERVIZIO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE*" dei "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*" approvati dalla già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 nel seguente modo:
 2. *sottoscrizione on line della domanda generata dal sistema informatico, di cui al precedente comma 1), attraverso l'utilizzo della firma OTP (one time password) tramite codice univoco generato automaticamente dal sistema e inviato direttamente all'utente sul suo dispositivo di telefonia mobile;*
 3. *invio della domanda alla Struttura Ad Personam del Servizio Europa, completa di tutti gli allegati previsti, tramite la seguente modalità:*
 - *conferma nel sistema informatico on line e caricamento nel sistema degli allegati previsti e della copia del documento di identità del sottoscrittore. Al fine dell'inserimento nella graduatoria mensile (come specificato al successivo punto 8) le domande di Buono di Servizio dovranno essere inviate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese, il sistema informatico di gestione automaticamente assegnerà un numero d'ordine e riporterà nella ricevuta di trasmissione la data e l'ora di ricezione;*

- ritenuto opportuno inoltre garantire liquidità agli Enti erogatori dei servizi di conciliazione al fine di poter provvedere al pagamento degli stipendi dei dipendenti e al pagamento dei costi fissi di gestione attraverso l'innalzamento della percentuale erogabile a titolo di stato d'avanzamento dei servizi, aumentandola dall'attuale 50% all'85% del valore assegnato (lettera 12C "Erogazione dei corrispettivi" dell'art. 12 "Costo del servizio" dei criteri di gestione);
- ritenuto infine di stabilire che le disposizioni assunte con la presente deliberazione abbiano una durata dall'adozione del presente atto e fino al 31 luglio 2020, tale scadenza potrà essere modificata in relazione all'evolversi della situazione e degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Ciò premesso,

- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e integrazioni dei "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*", approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, autorizzando la possibilità di erogare servizi domiciliari di cura e custodia – secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 48 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – adottando in ogni caso tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti così come stabilito nel protocollo di sicurezza e modalità di erogazione del servizio elaborato dalla competente Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento e stabilendo:
 - che in via provvisoria lo Strumento Buoni di Servizio, fino alla data del 31 luglio 2020, sia riservato:
 - alle madri lavoratrici del settore privato;
 - alle madri lavoratrici dipendenti del settore sanitario pubblico appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari;
 - alle madri lavoratrici dipendenti pubblici dei comparti: sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
 - la possibilità per gli assegnatari di Buono di Servizio, se lavoratori del settore privato o se lavoratori dipendenti del comparto sanità o sicurezza o difesa o soccorso pubblico, di modificare i progetti di erogazione dei servizi (PES) già depositati, al fine di richiedere i servizi domiciliari (baby sitter);
 - che il costo ammissibile dei servizi domiciliari, che gli Enti accreditati per l'utilizzo dei Buoni di Servizio potranno erogare, sia fino ad un massimo di 20,00 euro/ora nel caso di servizi domiciliari erogati ad un solo minore e pari a 25,00 euro/ora per servizi domiciliari erogati a più minori (indipendentemente se assegnatari di Buono di Servizio o meno e comunque rivolti a minori facenti parte del medesimo nucleo familiare);
 - di riconoscere alle madri lavoratrici, indipendentemente dall'età del minore – entro comunque i limiti d'età previsti dalla deliberazione 322/2018, un abbattimento del costo dei servizi domiciliari pari al 90% (novanta per cento) del costo previsto per detti servizi domiciliari entro i massimali stabiliti all'alinea precedente;
 - di autorizzare l'erogazione dei servizi rivolti a minori portatori di handicap certificati ex Legge n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio

attestate da personale di competenza, con le medesime modalità già previste dalla deliberazione 322/2018 e riconoscimento dei costi come stabilito all'alinea precedente, fatto salvo che detti servizi dovranno essere erogati presso il domicilio del minore;

- di applicare agli Enti erogatori dei servizi quanto disposto alla lettera B) “*Sospensione dell’accreditamento e risoluzione del contratto*” dall’art. 21 “*Penali, sospensione dell’accreditamento e risoluzione del contratto*” dei “*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*” approvati con la già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, qualora si accerti:
 - violazioni dei massimali di costo stabiliti con il presente atto;
 - l’erogazione dei servizi di cura e custodia a minori in luoghi diversi dal loro ordinario domicilio;
 - l’erogazione dei servizi conciliativi a più minori non appartenenti al medesimo nucleo familiare;
 - l’erogazione di servizi da parte di personale non in possesso dei requisiti stabiliti dai criteri per i servizi domiciliari (baby sitter) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322;
 - l’erogazione di servizi in difformità da quanto stabilito nel protocollo di sicurezza e modalità di erogazione del servizio elaborato dalla competente Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento;
- 2) di autorizzare gli Enti erogatori di servizi di cura e custodia di minori finanziabili con lo Strumento Buoni di Servizio a modificare i tariffari già depositati introducendo, o adeguando, i medesimi agli importi per i servizi domiciliari come descritto nel precedente punto 1), inviando nota di adesione ai servizi domiciliari 3 mesi – 14 anni al Servizio Europa, struttura competente in materia di Fondo Sociale Europeo;
- 3) di modificare, per le ragioni espresse in premessa, la modalità di sottoscrizione della istanza di assegnazione di Buono di Servizio da parte dell’utenza potenzialmente interessata e della modalità di invio dell’istanza stessa, modificando il comma 2 e il comma 3 del punto 7 “*TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BUONO DI SERVIZIO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE*” dei “*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*” approvati dalla già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 nel seguente modo:
 - 2. *sottoscrizione on line della domanda generata dal sistema informatico, di cui al precedente comma 1), attraverso l’utilizzo della firma OTP (one time password) tramite codice univoco generato automaticamente dal sistema e inviato direttamente all’utente sul suo dispositivo di telefonia mobile;*
 - 3. *invio della domanda alla Struttura Ad Personam del Servizio Europa, completa di tutti gli allegati previsti, tramite la seguente modalità:*
 - *conferma nel sistema informatico on line e caricamento nel sistema degli allegati previsti e della copia del documento di identità del sottoscrittore. Al fine dell’inserimento nella graduatoria mensile (come specificato al successivo punto 8) le domande di Buono di Servizio dovranno essere inviate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese, il sistema informatico di gestione automaticamente assegnerà un numero d’ordine e riporterà nella ricevuta di trasmissione la data e l’ora di ricezione;*
- 4) di modificare, per le ragioni espresse in premessa, la percentuale erogabile a titolo di stato d’avanzamento dei servizi erogati così come definita alla lettera 12C) “*Erogazione dei corrispettivi*” dell’art. 12 “*Costo del servizio*” dei criteri di gestione approvati con

deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322, aumentandola dall'attuale 50% all'85% del valore assegnato ad ogni singolo Buono di Servizio;

- 5) di stabilire che le disposizioni introdotte con il presente provvedimento abbiano durata dalla data di assunzione del presente atto e fino al 31 luglio 2020, tale scadenza potrà essere modificata in relazione all'evolversi della situazione e degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- 6) di stabilire che le modifiche introdotte ai precedenti punti 1), 3) e 4), siano immediatamente applicabili dalla data di adozione del presente atto, demandando al Dirigente del Servizio Europa competente in materia di Fondo Sociale Europeo gli atti operativi per l'attuazione di dette modifiche e di demandare al Dirigente del Servizio Europa competente in materia di Fondo Sociale Europeo gli atti operativi per l'eventuale proroga del termine del periodo di validità di cui al precedente punto 5);
- 7) di dare atto che le modifiche introdotte trovano copertura nelle somme già stanziare per i servizi di cura e custodia finanziabili attraverso lo Strumento Buoni di Servizio;
- 8) di dare atto che per lo svolgimento dei servizi di conciliazione famiglia-lavoro di cui al presente provvedimento è fatto obbligo per il personale degli Enti erogatori e per le famiglie beneficiarie del servizio di osservare tutte le indicazioni comportamentali disposte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 febbraio 2020 come da ultimo modificato in data 26 aprile 2020 e con l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. D327/2020/153612/1 di data 6 marzo 2020 in materia di prevenzione e igiene funzionali allo svolgimento dei servizi. In particolare gli operatori che verranno inviati presso il domicilio dei richiedenti i servizi conciliativi dovranno attenersi puntualmente alle disposizioni contenute nel già citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 23 febbraio 2020 come da ultimo modificato in data 26 aprile 2020;
- 9) di stabilire che il personale degli enti convenzionati non potrà svolgere il servizio di conciliazione famiglia-lavoro di cui al presente provvedimento e parimenti nessun nucleo familiare potrà beneficiarne qualora dovessero manifestarsi in capo all'operatore o a qualsiasi componente del nucleo familiare, residente/domiciliato nel luogo ove viene svolto il servizio, i sintomi di possibile infezione da COVID-2019 quali in particolare febbre, arrossamento degli occhi e tosse o comunque difficoltà respiratorie;
- 10) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 14:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper